

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3969

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COSTAMAGNA, REGGIANI, MONDINO, BASLINI***Presentata il 1° marzo 1983*

**Disciplina delle funzioni di ispettore d'igiene, ispettore tecnico d'ambiente e ispettore in materia di lavoro svolte presso le unità sanitarie locali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono transitati alle unità sanitarie locali tutti i compiti di vigilanza ed ispezione in materia di igiene degli alimenti, suolo, abitati, tutela della salute dei luoghi di lavoro nonché i servizi ispettivi competenza dell'ex Ispettorato del lavoro, ENPI, ANCC. Al fine di riordinare tutte le funzioni ispettive in materia, in modo uniforme ed unico su tutto il territorio nazionale, per eliminare le attuali disparità di intervento nelle varie unità sanitarie locali. Per dare una personalità giuridica ben definita a tutti gli operatori del settore.

Considerato che con varie denominazioni (circa dieci) nella sostanza abbiamo

degli operatori che svolgono le medesime funzioni ispettive, data l'importanza del servizio ispettivo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è necessario ed urgente porre una regolamentazione con legge dello Stato, che raggruppi tutte le categorie in tre profili professionali: ispettori d'igiene; ispettori tecnici d'ambiente; ispettori tecnici in materia del lavoro (quest'ultima categoria dovrà essere suddivisa in ispettori di gruppo A laureati e ispettori di gruppo B diplomati).

Pertanto, onorevoli colleghi, vi si chiede di dedicare un attimo di attenzione a questo problema, tenendo presente che il servizio ispettivo è la base del Servizio sanitario nazionale e che la presente legge non comporta impegni finanziari.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Nel profilo professionale « Ispettore di igiene » devono essere raggruppati tutti gli operatori del settore, transitati nel Servizio sanitario nazionale, dai comuni, dalle province, dalle regioni e dallo Stato e cioè: vigili sanitari comunali, vigili sanitari provinciali, ispettori d'igiene provinciali, delegati sanitari comunali addetti all'alimentazione, vigili sanitari comunali e provinciali addetti alla polizia veterinaria, ispettori provinciali zooprofilattici e guardie di sanità.

## ART. 2.

Gli ispettori di igiene devono essere adibiti esclusivamente al controllo degli alimenti e delle bevande nelle varie fasi, lavorazione, distribuzione e commercio. Al controllo delle carni, degli allevamenti, alla salubrità delle civili abitazioni, alla polizia mortuaria e cimiteriale.

## ART. 3.

Gli ispettori di igiene a livello delle Unità sanitarie locali, vengono assegnati al servizio d'igiene pubblica o al servizio veterinario, a seconda della loro specializzazione.

## ART. 4.

Gli ispettori di igiene nell'esercizio delle incombenze relative al servizio di vigilanza igienica, sono ufficiali di polizia giudiziaria in quanto svolgono il medesimo servizio delle guardie di sanità, come già previsto dall'articolo 22 della legge 30 aprile 1962. n. 283.

## ART. 5.

Gli ispettori di igiene devono essere muniti di tessera di riconoscimento:

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE -  
Regione ....

Unità sanitaria locale n. ....

Ispettore d'igiene - Ufficiale di polizia giudiziaria.

Il documento con fotografia e le generalità complete del titolare, deve essere firmato dal presidente dell'unità sanitaria locale e controfirmato dal prefetto competente per territorio.

## ART. 6.

Il coordinamento degli ispettori di igiene a livello delle Unità sanitarie locali è affidato ad un medico igienista per quanto riguarda il servizio di igiene pubblica e ad un veterinario direttore di civico macello per quanto riguarda il servizio veterinario.

## ART. 7.

Nelle fasi concorsuali, sono ammessi ai concorsi per ispettore di igiene i candidati muniti di diploma di scuola media superiore e gli idonei frequentano un corso semestrale gestito dalle regioni di appartenenza.

## ART. 8.

Le regioni devono istituire gli appositi ruoli regionali degli ispettori di igiene e gestire i corsi di aggiornamento del personale in servizio.

## ART. 9.

Nel profilo professionale « ispettore tecnico d'ambiente » devono essere raggrup-

pati tutti gli operatori del settore transitati nel Servizio sanitario nazionale, dai comuni, province, regioni e Stato e cioè: tecnici delle ex unità di base (periti chimici, meccanici, geometri, ecc.); vigili sanitari comunali e provinciali addetti alle ex unità di base, delegati sanitari comunali addetti al rilevamento ambientale dei luoghi di lavoro, al controllo dell'inquinamento delle acque e dell'aria in particolare all'inquinamento atmosferico degli impianti termici di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615.

ART. 10.

Gli ispettori tecnici d'ambiente devono essere adibiti esclusivamente al controllo della salubrità dei luoghi di lavoro, degli acquedotti, dei fanghi, al controllo dell'inquinamento idrico ed atmosferico, al controllo dell'inquinamento degli impianti termici, ecc.

ART. 11.

Gli ispettori tecnici d'ambiente a livello delle Unità sanitarie locali vengono assegnati al servizio di igiene pubblica.

ART. 12.

Gli ispettori tecnici d'ambiente nell'esercizio delle incombenze di loro competenza sono ufficiali di polizia giudiziaria, in quanto svolgono anche i servizi già di precedente competenza degli uffici tecnici comunali in materia di inquinamento atmosferico limitato agli impianti termici di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, e relativo regolamento d'esecuzione.

ART. 13.

Gli ispettori tecnici d'ambiente devono essere muniti di tessera di riconoscimento riportante:

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE -  
Regione .....

Unità sanitaria locale n. ....

Ispettore tecnico d'ambiente - Ufficiale di polizia giudiziaria.

Il documento con fotografia e le generalità complete del titolare deve essere rilasciato dal presidente dell'Unità sanitaria locale di appartenenza e controfirmato dal prefetto competente per territorio.

#### ART. 14.

Il coordinamento degli ispettori tecnici d'ambiente a livello delle Unità sanitarie locali è affidato ad un ingegnere o laureato in chimica-fisica o ad un medico specialista in igiene del lavoro.

#### ART. 15.

Nelle fasi concorsuali sono ammessi ai concorsi per ispettore tecnico d'ambiente, i candidati muniti di diploma di scuola media superiore con indirizzo tecnico di periti meccanici, chimici, agrari, geometri. Gli idonei frequentano un corso semestrale gestito dalle regioni di appartenenza.

#### ART. 16.

Le regioni devono istituire un apposito ruolo regionale degli ispettori tecnici di ambiente e gestire i corsi di aggiornamento del personale in servizio.

#### ART. 17.

Nel profilo professionale « ispettore tecnico in materia di lavoro » Gruppo A, devono essere inseriti tutti gli operatori transitati nel Servizio sanitario nazionale, dai comuni, province, regioni, ex Ispettorato del lavoro, ENPI, ANCC e cioè: gli ufficiali sanitari di ruolo, medici igienisti, gli ispettori del lavoro laureati, gli ex medici provinciali, i funzionari laureati dell'ENPI e dell'ANCC.

Nel profilo professionale Gruppo *B* « ispettore tecnico in materia di lavoro » devono essere inseriti gli ex ispettori del lavoro non laureati, gli ispettori dell'ENPI e dell'ANCC non laureati, gli ispettori tecnici d'ambiente che frequentano i corsi regionali in materia di lavoro.

ART. 18.

Gli ispettori tecnici in materia di lavoro di Gruppo *A* e *B* devono essere adibiti alle ispezioni ed incombenze previste dalle vigenti leggi dello Stato in materia.

ART. 19.

Gli ispettori tecnici in materia di lavoro Gruppo *A* e *B* sono ufficiali di polizia giudiziaria per quanto riguarda le funzioni di ispezione, prescrizione e diffida (già proprie dell'ex Ispettorato del lavoro).

ART. 20.

Tutti gli ispettori tecnici in materia di lavoro devono essere muniti di tessera di riconoscimento riportante:

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE -  
Regione ....

Ispettore tecnico in materia di lavoro -  
Ufficiale di polizia giudiziaria.

Il documento con fotografia e le generalità complete del titolare è firmato dal presidente dell'Unità sanitaria locale sede del presidio multizonale e controfirmato dal prefetto competente per territorio.

ART. 21.

Nelle fasi concorsuali sono ammessi ai concorsi per ispettore tecnico in materia del lavoro di Gruppo *A* i laureati in ingegneria, chimica, fisica, medicina del lavoro. Per gli ispettori tecnici di Gruppo *B* sono

ammessi ai concorsi i diplomati in materie tecniche (periti, meccanici, chimici, agrari, geometri, ecc.), gli ispettori tecnici d'ambiente e gli ispettori d'igiene.

ART. 22.

Le regioni devono istituire un apposito ruolo regionale degli ispettori tecnici in materia di lavoro - Gruppo *A* e *B* - e gestire i corsi di formazione del personale nuovo assunto della durata media di sei mesi e di corsi di aggiornamento per il personale in servizio.